



A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto la perfetta funzionalità dello scout speed utilizzato nonché l'osservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia ed hanno contestato specificamente le doglianze già prospettate dalla controparte nel primo grado di giudizio.

Alla stregua di tali rilievi, hanno insistito affinché il Tribunale, in riforma della pronuncia impugnata, confermi il verbale per cui è causa con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha contrastato le avverse pretese, riproponendo le doglianze già svolte in sede di opposizione.

\*\*\*

1. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. In primo luogo, si osserva che colgono nel segno le censure mosse dagli appellanti alla sentenza gravata nella parte in cui è stato annullato il verbale di contestazione sulla base della violazione dell'obbligo di taratura dello strumento di misurazione della velocità utilizzato.

Il Giudice di prime cure, infatti, richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, ha evidenziato che sarebbe stata necessaria la taratura effettuata da un centro S.I.T. autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 273/1991, non essendo all'uopo sufficiente la "certificazione di conformità al campione omologato – verifica di funzionalità" prodotta in atti, in quanto redatta dalla medesima società costruttrice dell'apparecchio.

Orbene, al riguardo si osserva che l'infrazione stradale contestata all'odierna parte appellata è stata accertata da una pattuglia in movimento mediante l'utilizzo dell'apparecchio scout speed, installato a bordo del veicolo di servizio della pattuglia, la cui funzionalità è stata verificata prima del suo utilizzo dagli agenti accertatori (come espressamente riportato nel verbale di contestazione versato in atti).

Dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado delle parti appellanti si evince che il prototipo del predetto dispositivo per l'accertamento automatico delle violazioni stradali relative ai limiti di velocità è stato regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. decreto n. 1323 dell'8.3.2012 e quelli successivi per estensione nn. 2430 del 3.5.2013 e 260 del 20.1.2014).

Inoltre, è stata pure prodotta una certificazione (sempre allegata al fascicolo di primo grado dei Comuni appellanti), emessa in data 15.10.2015 dalla Sintel Italia s.p.a. (azienda produttrice dell'anzidetto apparecchio elettronico), in cui si attesta la conformità del dispositivo al campione approvato dal Ministero dei Trasporti (mediante i suddetti decreti) ed ivi depositato, nonché l'esito positivo della verifica iniziale di funzionalità dell'apparecchiatura.

È opportuno altresì rilevare che nel decreto ministeriale di approvazione del prototipo del dispositivo n.



1323 dell'8.3.2012 è previsto l'obbligo di procedere a *“verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale”*.

Ebbene, alla luce della richiamata documentazione versata in atti, risulta che la verifica della funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato per il suo accertamento è stata positivamente compiuta in data 15.10.2015, mentre la commissione dell'infrazione stradale di causa è di data 27.8.2016 (come riportato nel relativo verbale di contestazione); sicché all'epoca della rilevazione non era ancora decorso il termine annuale massimo previsto nell'anzidetto decreto ministeriale (nel caso di specie: 15.10.2016).

Deve, pertanto, ritenersi che l'apparecchio elettronico fosse perfettamente funzionante al momento in cui è stato utilizzato per rilevare l'infrazione stradale per cui è causa; senza contare che la funzionalità del dispositivo risulta verificata pure dagli agenti accertatori prima del suo utilizzo, come espressamente indicato nel verbale di contestazione (del resto, nel verbale si precisa che, in difetto delle verifiche periodiche prescritte dal sopraindicato decreto ministeriale, *“lo strumento si bloccherebbe in automatico e smetterebbe di funzionare”*).

Neppure può ritenersi che, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice, al fine di verificare la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura elettronica in esame, sia necessaria la taratura ad opera di uno dei centri autorizzati ex art. 41. n. 273/1991.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (avutasi con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, nella parte in cui la norma non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura), è necessario che tutti gli apparecchi di misurazione della velocità (elemento valutabile e misurabile) siano periodicamente tarati e sottoposti a verifiche periodiche del loro corretto funzionamento equivalenti e che tale circostanza non può essere dimostrata o attestata con altri mezzi diversi da *“certificazioni di omologazione e conformità”* (cfr., in questo senso, Cass. n. 9645/2016; si veda anche Cass. n. 533/2018).

Se dunque è necessario che il corretto funzionamento del dispositivo elettronico sia periodicamente verificato ed attestato mediante certificazioni di omologazione e conformità al prototipo (senza la necessaria sottoposizione del medesimo apparecchio alla sua taratura secondo quanto previsto dalla legge n. 273/1991), il verbale di contestazione elevato a carico dell'odierna parte appellata, sulla base delle certificazioni offerte in controprova dagli appellanti, deve ritenersi legittimo.

Né, comunque, potrebbe tenersi conto delle generiche ed indimostrate eccezioni svolte dalla parte appellata in relazione alla funzionalità dell'apparecchio, stante il difetto di specifica allegazione e concreta dimostrazione di eventuali vizi di costruzione, installazione e funzionamento (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 18354/2018: *“In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato,*



nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico"; in tal senso si vedano anche Cass. nn. 11574/2017, 10212/2005).

3. Nella pronuncia impugnata il Giudice di pace ha pure affermato l'illegittimità del verbale per mancata osservanza dell'obbligo di segnalazione preventiva dell'apparecchiatura scout speed utilizzata per la rilevazione.

3.1. Con riferimento a tale capo della sentenza, gli appellanti non hanno svolto uno specifico motivo di appello in ordine alla ritenuta (dal Giudice di prime cure) sussistenza dell'obbligo di segnalazione preventiva del dispositivo scout speed, ma solo con riguardo alla valutazione (asseritamente errata) circa l'indicazione delle coordinate GPS riportate nel verbale cui all'opposizione in primo grado (così il motivo di impugnazione denominato "*Sulle coordinate GPS*" nel ricorso introduttivo).

Il motivo così formulato è da respingere per le ragioni di seguito illustrate, che impongono preliminarmente di meglio approfondire la questione relativa all'obbligo di segnalazione preventiva per l'apparecchiatura di cui è causa (benché non oggetto di specifica doglianza), poiché funzionale a quanto si dirà in ordine al profilo di censura rassegnato dagli appellanti.

3.2. Per prima cosa, è opportuno osservare che all'art. 142 c.d.s., dedicato alla disciplina concernente i limiti di velocità, è stato inserito (dall'art. 3, comma 1, lett. *b*), decreto legge n. 117/2007, convertito con modificazioni, nella legge n. 160/2007) il comma 6-*bis* che prevede che "*Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno*".

La norma in questione subordina la legittimità dell'accertamento della velocità di un veicolo alla circostanza che la presenza della postazione di controllo sia preventivamente segnalata e sia ben visibile. Quanto poi alle *modalità di impiego* dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi, la legge ne demanda la regolamentazione ad un decreto da adottare dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.

Ora, allo scopo di dare attuazione alla menzionata norma introdotta nel 2007, è stato adottato il decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007 (G.U. Serie Generale n. 195 del 23.8.2007), appositamente titolato "*Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*" (successivamente, è stato emanato il decreto n. 282 del 13.6.2017, non applicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis*).

Nelle premesse di questo decreto ministeriale si precisa quanto segue: "*Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di*



*rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità*”.

Inoltre, dopo aver disciplinato agli artt. 1 e 2 le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo e le modalità di installazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosi, l’art. 3 del decreto, confermando quanto rilevato nelle premesse, prevede che “*Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento»*” (locuzione, quest’ultima, successivamente modificata nei termini “*anche ad inseguimento*” mediante l’art. 7.3 dell’allegato I del sopracitato decreto n. 282 del 13.6.2017).

3.3. Stando alle prospettazioni degli appellanti (in primo grado), in virtù della menzionata disposizione ministeriale, in quanto riferibile anche ai dispositivi di controllo scout speed, a nulla rileverebbe la mancata segnalazione preventiva della presenza lungo la rete stradale di tali apparecchiature.

L’assunto non può però essere condiviso.

Ed invero, è necessario rilevare che il comma 6-*bis* dell’art. 142 del codice della strada rimette alla decretazione ministeriale solamente la definizione delle *modalità di impiego* dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi delle “*postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità*”.

Invece, a dispetto di ciò, nel decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007 si sono compiute due operazioni piuttosto discutibili.

In primo luogo, nelle premesse del decreto si è fornita un’interpretazione restrittiva dell’art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (avente ad oggetto l’inserimento della disposizione di cui al comma 6-*bis* dell’art. 142 c.d.s.), che non può affatto dirsi *autentica*, in quanto proveniente da un atto amministrativo di rango inferiore (secondario) rispetto alla fonte interpretata.

In secondo luogo, l’art. 3 del decreto ha introdotto un’ipotesi di esclusione dell’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo della velocità dei veicoli che, oltre a non trovare fondamento nella norma oggetto di attuazione (che, come si è detto, non demanda alla fonte ministeriale alcuna regolamentazione diversa da quella strettamente attinente all’*impiego* dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi), nemmeno risponde alla *ratio* di tutela ad essa sottesa, anche alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

L’art. 142, comma 6-*bis*, c.d.s., infatti, non parla di postazioni di controllo “*stazionate*” sulla rete stradale, ma si rivolge genericamente alle postazioni di controllo presenti sul tratto stradale.

Orbene, non vi è ragione per non ricomprendere tra le “*postazioni*” disciplinate dal citato art. 142, comma 6-*bis*, anche i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, atteso che:

- nell’ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l’unica reale distinzione è quella tra postazioni  *fisse*, ossia a carattere permanente, e postazioni  *mobili*, ossia a carattere temporaneo (cfr. Cass. nn. 9117/2018, 8478/2016);



- un'apparecchiatura come lo scout speed, allora, non sembra poter costituire un *tertium genus* poiché si presenta alla stregua di una postazione *mobile*, tenuto conto che l'apparecchiatura è comunque *mobile*, mentre ad essere *dinamica* è solamente la modalità di misurazione della velocità; infatti, lo stesso art. 3 del decreto del 15.8.2007 parla di “dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica”; parimenti, nel decreto di approvazione del dispositivo n. 1323 del 8.3.2012, così come in quelli successivi per estensione, si precisa che lo scout speed va installato a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale “*per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria*” (perviene alle medesime conclusioni, ma con motivazioni in parte diverse, Trib. Belluno 12.10.2017, n. 535);

- del resto, se il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, non avesse inteso annoverare i dispositivi di rilevamento della velocità in maniera dinamica tra le “*postazioni*” ex art. 142, comma 6-*bis*, c.d.s., non avrebbe nemmeno potuto farne menzione nel decreto del 15.8.2007, esclusivamente deputato all'attuazione di quanto disposto dal citato articolo del codice della strada;

- a riprova di ciò, nella Direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio polizia stradale del 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, al punto 7.2 si precisa che “*Per postazione di rilevamento si deve intendere "l'insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità" - ovvero il rilevatore vero e proprio - i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all'interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione*”, mentre al punto 7.4 i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in modalità dinamica vengono esplicitamente ricompresi tra le “*postazioni mobili*”; pare possibile il ricorso a tale documento (rinvenibile sul sito internet del Ministero dell'Interno), pur se non allegato dalle parti, in quanto, quale fonte “*permanente*”, ossia controllabile non solo durante il processo ma anche successivamente alla sua conclusione (e, considerata la pubblica accessibilità di un sito internet ministeriale, non possono esserci molti dubbi al riguardo) ed il cui utilizzo è finalizzato all'accertamento di un cd. *legislative fact* (nel caso di specie: l'interpretazione dell'art. 142, comma 6-*bis*, c.d.s.), come recentemente evidenziato da una parte della dottrina, potrebbe farsi rientrare nel concetto di informazione notoria ex art. 115 c.p.c.

Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo di un'apparecchiatura di controllo, l'obbligo di dare preventiva informazione agli automobilisti della presenza di tali dispositivi non è rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, essendo, invero, finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei medesimi dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, a pena di nullità della sanzione eventualmente irrogata (cfr. Cass. nn. 15899/2016, 7419/2009; ma anche Cass. n. 5997/2014, secondo cui “*La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi di rilevamento*



della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un'eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall'intento di sorprendere l'autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale').

3.4. Dunque, chiarito che i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le "postazioni" di cui all'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. (norma, questa, che "ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia": cfr. Cass. nn. 781/2012, 656/2010), alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli scout speed, siano esenti dall'obbligo di preventiva segnalazione (in difformità da tutti gli altri dispositivi elettronici, fissi e mobili, aventi la medesima funzione).

Sicché, in forza dei patrocinati motivi, la non conformità dell'art. 3 del sopracitato decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007 alla norma regolante la specifica materia in controversia ne impone la disapplicazione incidentale (cfr., al riguardo, Cass. n. 23978/2007, in motivazione; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. S.U. n. 22518/2006).

3.5. Tanto premesso, previa disapplicazione incidentale dell'art. 3 del decreto ministeriale del 15.8.2007, si può ora passare a verificare se i Comuni di Acquappesa e di Guardia Piemontese in primo grado:

a) abbiano specificamente *allegato*, per contrastare le deduzioni di controparte, la circostanza relativa all'effettiva apposizione di segnali in ossequio all'obbligo derivante dal richiamato art. 142, comma 6-bis, c.d.s.;

b) abbiano in concreto *provato* la presenza di tali segnali preventivi.

3.5.1. Ebbene, gli appellanti nella loro memoria di costituzione di primo grado non hanno mai dedotto che la segnalazione preventiva era stata effettivamente apposta sul tratto di strada oggetto di rilevazione. Ed invero, con l'eccezione rubricata come "*Sulla violazione del divieto di presegnalazione*", la difesa dei Comuni ha solo sostenuto la tesi contraria alla sussistenza di un obbligo legale di preventiva informazione, richiamando la disciplina scaturente dal decreto interministeriale del 15.8.2007, in attuazione del d.l. n. 117/2007.

Le parti convenute (odierne appellanti) sono quindi incorse in un insuperabile difetto *allegativo*, che rende di per sé inutile l'ulteriore indagine circa la rilevanza del compendio probatorio acquisito.

3.5.2. In ogni caso, a tutto voler concedere, anche ove si ritenesse trascurabile l'omessa allegazione in questione, non potrebbe comunque assumere rilievo dimostrativo la documentazione fotografica prodotta in atti (allegata al fascicolo di primo grado dei Comuni di Acquappesa e di Guardia Piemontese), tenuto conto che:



- nella richiamata memoria di primo grado è stato svolto solo un vago richiamo alla documentazione in questione e nemmeno connesso ad una specifica eccezione, tenuto conto che gli appellanti hanno solamente sostenuto l'insussistenza dell'obbligo di presegnalazione (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 2435/2008: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)”);

- non è stato indicato quale tra i vari riquadri fotografici dovrebbe riguardare i luoghi di causa;

- non si rinviene prova specifica che alcuno dei riquadri fotografici corrisponda alla riproduzione del luogo individuato nel verbale opposto o di un luogo situato ad un'adeguata distanza da esso (ex art. 2 decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007), non apparendo al riguardo dirimente la dicitura riportata in giallo sulle foto (peraltro di formazione *unilaterale*) e non essendo stati offerti validi elementi di corroborio da cui poter desumere con esattezza detta corrispondenza;

- la documentazione fotografica è priva di data certa, sicché non può appurarsi se la segnalazione ivi ritratta sia stata effettivamente presente sui luoghi di causa al momento dell'accertamento di cui al verbale contestato.

3.5.3. Neppure può attribuirsi alcuna valenza all'avviso pubblico del comandante della Polizia Locale (in cui si legge: *“Si rende noto che a partire da sabato 9 luglio 2016 nel territorio dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese sarà attivo il servizio di rilevamento di velocità istantanea dei veicoli, effettuato con sistema scout speed”*), prodotto dagli appellanti in primo grado.

Infatti, deve rilevarsi come i Comuni convenuti non abbiano fatto il minimo cenno alla trasmissione di tale avviso nella propria memoria di costituzione, nemmeno a supporto dell'eccezione relativa al divieto di presegnalazione, risultando dunque totalmente carenti sul piano *allegativo*, alla stregua di quanto già sopra evidenziato.

Inoltre, anche opinando altrimenti e considerando comunque sufficiente ai fini assertivi la produzione del predetto documento, l'avviso in questione non può certo dirsi rispondente ai requisiti di legge prescritti per la segnalazione preventiva di cui all'art. 142, comma 6-bis, c.d.s., dacché con esso viene



genericamente comunicata l'attivazione del servizio di accertamento mediante scout speed “*nel territorio dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese*”, senza alcuna indicazione dei tratti di strada interessati dalla rilevazione. E, comunque, deve escludersi che siffatto avviso possa surrogare alle precise modalità di segnalazione fissate dall'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007, in base al quale “*Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:*

- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,*
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,*
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli”.*

La disposizione richiede, infatti, espressamente l'apposizione di idonea cartellonistica sulla rete stradale o segnali luminosi sui veicoli, non essendo soddisfacente la mera predisposizione di un avviso pubblico (peraltro nemmeno menzionato nel decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007).

3.6. Pertanto, non essendovi allegazione specifica né prova adeguata che nella fattispecie in esame l'apparecchiatura scout speed sia stata preventivamente segnalata, l'appello va rigettato; per l'effetto, sebbene sulla base di un diverso *iter* motivazionale rispetto a quello seguito dal Giudice di primo grado, va confermato l'annullamento del verbale di contestazione opposto in primo grado, restando assorbiti gli altri motivi di opposizione.

4. La novità delle questioni esaminate (trattandosi di dispositivi elettronici per l'accertamento del superamento dei limiti della velocità stradale di recente utilizzazione) giustifica la compensazione integrale delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio (con la riforma, pertanto, delle relative statuizioni adottate dal Giudice di prime cure).

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico - come nella specie - è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge n. 53 del 1994), e l'appello è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma l'annullamento del verbale di contestazione oggetto di opposizione in primo grado;



- compensa tra le parti le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio;
- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115/ 2002.

Paola, 22.11.2018

Il Giudice  
Franco Caroleo

